



Cofinanziato
dall'Unione europea



**BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2026/2027
PER STUDENTI ISCRITTI
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
E ALL'ISTITUTO "G. BRAGA"**

BANDO COFINANZIATO DALLA UE

Articolo 1

CONCORSO

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo bandisce il Concorso per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti per l'anno accademico 2026/2027 all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga", in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Il presente bando è stato approvato alla luce della seguente normativa:

- D.P.C.M. 9/4/2001;
- D.Lgs. n. 68 DEL 29/3/2012;
- D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013;
- D.M. MUR n. 1320 del 17/12/2021;
- D.M. MUR n. 481 del 26/02/2024;
- D.Lgs. n. 71 del 15/05/2025;
- Decreto MUR n. 447 del 11/07/2025
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 18293/2026 del 19/01/2026;
- Decreto Direttoriale MUR n. 175 del 10/2/2026;
- Decreto Direttoriale MUR n. 176 del 10/2/2026;
- D.M. MUR n. 176 del 24/2/2026;
- Delibera Giunta Regionale Abruzzo n. 397 del 29/6/2026;
- Circolare MUR e Min. Aff. Esteri del 3/7/2026;

Lo stanziamento iniziale previsto, che sarà successivamente integrato con ulteriori risorse non ancora quantificabili, è di euro 1.837.406,62 di cui il 30% riservato al primo anno di tutti i corsi di laurea dell'Università degli Studi di Teramo e dei corsi ordinamentali e/o sperimentali di 1° e 2° livello (nuovo ordinamento), ivi compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07) dell'Istituto "G. Braga".

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso.

Graduatorie iscritti al primo anno a corsi di laurea, c.d. semestre filtro, scuole specializzazione e dottorati di ricerca

I benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, ordinata in modo crescente sulla base del valore dell'I.S.E.E. A parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dal valore dell'I.S.P.E. e, in caso di ulteriore parità, dall'età anagrafica (precede il più giovane).

Gli studenti che si iscriveranno al c.d. “semestre filtro” ai sensi del D.M. MUR n. 447 del 11/07/2025 nell’Ateneo di Teramo devono presentare la domanda per la borsa di studio e tutta la documentazione richiesta a corredo nei termini indicati dal presente bando di concorso.

Tali studenti risulteranno sospesi in graduatoria fino alla immatricolazione al secondo semestre, di cui all’art. 3 del D.M. n. 447/2025.

Inoltre, tali studenti usufruiranno del servizio mensa, se previste attività didattiche in presenza almeno al 51%.

Gli studenti che dopo aver concluso il c.d. “semestre filtro” in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo devono presentare la domanda per la borsa di studio nei termini che saranno successivamente resi noti, fermo restando quanto stabilito dal presente bando in materia di documentazione a corredo della domanda.

Resta ferma la riserva dell’ADSU Teramo di disciplinare diversamente le ipotesi degli studenti frequentanti il c.d. “semestre filtro” in caso di eventuale futura approvazione di disposizioni ministeriali o regionali difforni rispetto al presente bando di concorso.

GRADUATORIE ISCRITTI A CORSI DI LAUREA - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

La quota di stanziamento riservato agli anni successivi al primo sarà ripartita tra le varie Facoltà, Corsi di laurea e anni di corso dell’Università di Teramo e dell’Istituto “G. Braga” in proporzione al numero degli studenti idonei nelle graduatorie, attribuendo, comunque, almeno una borsa di studio per ogni singolo anno.

I benefici sono attribuiti in base al merito calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio e sostenuti entro la data del 10 agosto 2026. A parità di merito, si considerano le condizioni economiche, tenendo conto del valore I.S.E.E., in caso di parità anche del valore I.S.P.E. e, se necessario, dell’età anagrafica (precede il più giovane);

GRADUATORIE ISCRITTI CORSI SCUOLE SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA – ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Le graduatorie sono formulate in base alla prima immatricolazione relativa al grado di studi e ordinate in modo crescente seguendo i criteri stabiliti per le graduatorie matricole.

Articolo 2

DESTINATARI E DURATA

Possono partecipare al Concorso gli studenti di cittadinanza italiana o straniera, rifugiati politici e apolidi, che risultino iscritti all'a.a. 2026/2027 all'Università degli Studi di Teramo o all'Istituto "G. Braga" **entro e non oltre il 31 marzo 2027**.

Gli studenti che conseguono il titolo di laurea di primo livello in una sessione straordinaria con conseguente iscrizione ad un corso di laurea biennale, dovranno risultare iscritti al primo anno entro e non oltre il **10 maggio 2027**.

Relativamente all'Istituto "G. Braga", dovranno risultare già in possesso di diploma di maturità e iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento, o al diploma accademico di primo e secondo livello del Nuovo Ordinamento, compreso il Biennio abilitante per la formazione dei docenti A31-32-77 (cosiddetto Bi-For-Doc D.M. 137/07), se attivato.

In base alla durata degli studi, i benefici saranno attribuiti come di seguito:

- Corsi di laurea di I livello-triennale, II livello-biennale e ciclo unico-quinquennale per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai relativi ordinamenti didattici, più un semestre relativo al primo anno fuori corso.
- Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti che, dopo aver concluso il c.d. "semestre filtro" a Teramo o in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo, dovranno aver perfezionato la iscrizione nei termini fissati dai regolamenti universitari, senza aver pagato la mora, a pena di esclusione dal presente concorso.

Articolo 3

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente per via telematica, dal sito aziendale www.adsuteramo.it, sezione "ACCESSO UTENTE – Borse di studio – Alloggi - Mensa – Borse lavoro".

È indispensabile: essere in possesso della identità SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) per registrarsi e presentare la domanda, fatta eccezione per i soli stranieri.

E' indispensabile, altresì, per tutti gli studenti, italiani e stranieri, essere in possesso di una posta elettronica certificata (PEC)

Gli studenti non residenti in Italia e privi dei necessari documenti, potranno comunicare la pec prima del pagamento della II rata della borsa di studio, nelle modalità che saranno rese note dalla Azienda. Il mancato invio determinerà la sospensione dei pagamenti.

Entro la data di scadenza va inserito nella sezione anagrafica del già menzionato portale un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Il termine **perentorio** di scadenza per l'invio delle domande, sia per la borsa di studio che per il bando assegnazione alloggi è fissato **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del 7 settembre 2026, a pena di esclusione.**

Il sistema elettronico certifica data e ora della conclusione della domanda.

Fino alla scadenza del bando, lo studente può modificare, correggere o integrare la domanda già inviata. Ogni modifica deve essere effettuata esclusivamente online, attraverso l'apposito portale web dedicato. Una volta scaduto il termine, la domanda non potrà più essere modificata in alcun modo e verrà considerata definitiva.

Articolo 4

REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO – ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Ai sensi del Decreto Ministeriale MUR n. 1320 del 17/12/2021 e delle istruzioni regionali dettate con delibera G.R. n. 397 del 29/06/2026, le condizioni economiche degli studenti con redditi e/o patrimonio in Italia oppure con redditi e/o patrimonio oltre che in Italia anche all'estero, devono risultare dall'**Attestazione ISEE anno 2026 valida per prestazioni universitarie**, redatta secondo la normativa vigente, e devono rientrare nei seguenti limiti:

- reddito ISEE non superiore a **€ 24.335,11**
- patrimonio ISPEE non superiore a **€ 52.902,43**

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ottenimento dell'attestazione ISEE anno 2026 valida per prestazioni universitarie deve essere richiesta entro e non oltre la data di scadenza della domanda 07 settembre 2026, a pena di esclusione.

La eventuale somma percepita nell'anno solare 2024 a titolo di borsa di studio erogata da Enti per il diritto allo studio universitario deve essere indicata nella DSU e verrà detratta d'ufficio.

ISEE ILLEGGIBILE

Nel caso in cui lo studente risulti "non idoneo" nella prima graduatoria provvisoria a causa di mancata lettura da parte del software aziendale dell'attestazione I.S.E.E, pur avendo presentato

la DSU nel termine perentorio suindicato, dovrà compilare la “richiesta di riesame on-line” (art. 13) entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria e contestualmente sollecitare il soggetto che ha prodotto l’attestazione a ritrasmetterla on-line all’I.N.P.S.

ISEE CON ANNOTAZIONI

Un eventuale **ISEE prestazioni universitarie con “annotazioni”**, vale a dire con omissioni o difformità, comporta la sospensione della posizione in graduatoria e l’obbligo di richiedere una nuova DSU comprensiva delle ulteriori informazioni necessarie entro e non oltre il termine della domanda di riesame, di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art. 13, a pena di esclusione.

ISEE STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente è considerato indipendente e, pertanto, fa nucleo familiare a sé stante a condizione che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in abitazione non di proprietà di un membro del nucleo familiare originario;
- percezione di **redditi da lavoro dipendente o assimilati** fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€ 9.000,00**.

ISEE STUDENTE ISCRITTO AI CORSI DI DOTTORATO

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato possono considerare il nucleo familiare secondo le modalità ordinarie oppure un nucleo ristretto formato esclusivamente dal richiedente, dal coniuge e dai figli.

ISEE NON VALIDO PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

La presentazione di una attestazione ISEE non valida per prestazioni universitarie comporta la esclusione dal concorso. Gli studenti che hanno comunque rispettato i termini per inoltrare la DSU possono essere riammessi in graduatoria, **presentando all’ADSU una domanda di riesame e tramite CAF una nuova DSU per ottenere l’attestazione ISEE valida per le prestazioni universitarie**, entrambe **nel termine perentorio di 10 giorni fissato dal successivo art. 13**.

ISEE STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI E FREQUENTANTI SECONDO SEMESTRE

Gli studenti che, dopo aver concluso il c.d. “semestre filtro” in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la

Università degli Studi di Teramo, dovranno risultare in possesso dell'attestazione ISEE anno 2026 valida per prestazioni universitarie, leggibile e priva di annotazioni, indipendentemente dalla data di presentazione della DSU, disponibile al 31/12/2026 presso la banca dati Inps, a pena di esclusione dal concorso.

Articolo 5

REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI INTERNAZIONALI

Gli studenti internazionali al fine di ottenere un Visto per Motivi di Studio per Immatricolazione Università (tipo D "nazionale") come da Circolare del MUR e Ministero Affari Esteri e Coop. Int.le, valida per gli A.A. 2026/27 e 2027/28, dovranno essere in possesso dei requisiti riportati nell'art. 2 della Circolare stessa. Pertanto le posizioni degli studenti candidati saranno sospese fino ad acquisizione di comunicazione di avvenuta immatricolazione al Corso di studio prescelto da parte dell'Istituto di Formazione Superiore, UNITE o Istituto Musicale Brega.

Al fine della valutazione reddituale e patrimoniale gli studenti internazionali con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 4 trasmettendo esclusivamente tramite la apposita procedura online dal profilo personale la seguente documentazione **entro il termine perentorio del 7 ottobre 2026**

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel **2025** da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2025, con specificata la relativa superficie, che saranno valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.
- Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2025;
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

I dati economici sono convertiti in base al tasso di cambio medio dell'Euro anno 2025 determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza, sarà applicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 18293/2026 del 19/01/2026 relativo ai cambi medi del mese di dicembre 2025.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Le Autorità estere preposte al rilascio di documenti richiesti per la concessione di borse di studio a studenti extra UE sono indicate nella Circolare MUR-MAECI 2026/27.

In alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione della documentazione non esattamente corrispondente alle prescrizioni sopra indicate comporterà la non accettazione della domanda.

Gli iscritti al primo anno di corsi triennali o quinquennali, perfezionata l'immatricolazione, come da attestazione delle competenti Segreterie Studenti, per ottenere l'acconto della prima rata entro il 10 novembre 2026 previsto all'art. 14 dovranno produrre la documentazione reddituale entro il termine perentorio del 7 settembre 2026.

Resta inteso che la posizione degli studenti internazionali sarà sospesa nella graduatoria fino alla avvenuta formale comunicazione da parte delle competenti Segreterie Studenti del perfezionamento della immatricolazione/iscrizione, che dovrà comunque avvenire entro i termini perentori indicati nell'art.2 del presente Bando.

Gli studenti con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero che, dopo aver concluso il c.d. "semestre filtro" in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo, dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti economici e familiari entro lo stesso termine che sarà stabilito per la presentazione delle domande di borsa di studio.

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del MUR n. 176 del 24/02/2026 devono presentare una Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

AFGHANISTAN	DEMOCRATIC	LAO PEOPLE'S	NEPAL	SUDAN
ANGOLA	PEOPLE'S	REP. D	NIGER	SYRIAN ARAB
BANGLADESH	REPUBLIC OF		RWANDA	REPUBLIC
BENIN	KOREA	LESOTHO	SENEGAL	TANZANIA
BURKINA FASO		LIBERIA	SIERRA LEONE	TIMOR-LESTE
BURUNDI	CONGO DEM.	MADAGASCAR	SOLOMON	TOGO
CAMBODIA	REP.	MALAWI	ISLANDS	TUVALU
CENTRAL	DJIBOUTI	MALI	SOMALIA	UGANDA
AFRICAN REP.	ERITREA	MAURITANIA	SOUTH SUDAN	YEMEN
CHAD	ETHIOPIA	MOZAMBIQUE		ZAMBIA

COMOROS	GAMBIA GUINEA GUINEA BISSAU HAITI KIRIBATI	MYANMAR		
---------	--	---------	--	--

STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Tale status deve essere comprovato mediante la documentazione ufficiale rilasciata dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica si considerano solo i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

STUDENTI RICHIEDENTI ASILO POLITICO

Gli studenti richiedenti asilo politico possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; **tuttavia, l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.**

ALTRI CASI PARTICOLARI

Ai sensi della nota esplicativa alla Circolare MUR e Min. Aff. Esteri del 3/7/2026, l'Azienda si riserva di valutare singolarmente, nell'ambito della propria autonomia, casi specifici di studenti che non saranno in grado di produrre nei termini i documenti richiesti, essendo provenienti da territori interessati da eventi bellici o da gravi crisi umanitarie. Tali studenti, esclusi o sospesi dalle graduatorie provvisorie, dovranno nei termini di bando presentare domanda di riesame **se esclusi, ovvero se sospesi, entro il medesimo termine previsto per la domanda di riesame**, scrivere un ticket illustrando le motivazioni oggettive che hanno impedito la presentazione dei documenti nei termini. **La domanda di riesame se esclusi o il ticket se sospesi, dovrà riportare la seguente causale "condizioni straordinarie eventi bellici o crisi umanitarie".**

Articolo 5 bis

STUDENTI ITALIANI CON PATRIMONI E REDDITI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO

Al fine della valutazione reddituale e patrimoniale gli studenti italiani con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e

familiari previsti all'art. 4 trasmettendo esclusivamente tramite la apposita procedura online dal profilo personale la seguente documentazione **entro il termine perentorio del 7 ottobre 2026**

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel **2025** da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31.12.2025, con specificata la relativa superficie, che saranno valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.
- Il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla data del 31.12.2025;
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

I dati economici sono convertiti in base al tasso di cambio medio dell'euro anno 2025 determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza, sarà applicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 18293/2026 del 19/01/2026 relativo ai cambi medi del mese di dicembre 2025.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio (Ambasciate) e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

In alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione della documentazione non esattamente corrispondente alle prescrizioni sopra indicate comporterà la non accettazione della domanda.

Gli iscritti al primo anno di corsi triennali o quinquennali, perfezionata l'immatricolazione, come da attestazione delle competenti Segreterie Studenti, per ottenere l'acconto della prima rata entro il 10 novembre 2026 previsto all'art. 14 dovranno produrre la documentazione reddituale entro il termine perentorio del 7 settembre 2026.

Resta inteso che la posizione degli studenti italiani con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero sarà sospesa nella graduatoria fino alla avvenuta formale comunicazione da parte delle competenti Segreterie Studenti del perfezionamento della immatricolazione/iscrizione, che dovrà comunque avvenire entro i termini perentori indicati nell'art. 2 del presente Bando.

Gli studenti italiani con redditi e/o patrimonio esclusivamente all'estero che, dopo aver concluso il c.d. "semestre filtro" in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo, dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti economici e familiari entro lo stesso termine che sarà stabilito per la presentazione delle domande di borsa di studio.

Articolo 6

REQUISITI DI MERITO – CONTINUITÀ CARRIERA - PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Gli studenti saranno inseriti nella graduatoria relativa all'anno di corso, calcolato dall'anno di prima immatricolazione al livello di studi frequentato, anche in caso di iscrizione a c.d. "corsi part time" e indipendentemente da eventuali trasferimenti.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione a un'Università o Istituto Musicale equiparato, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta, anche all'estero.

L'anno di prima immatricolazione è così individuato:

- l'anno di prima iscrizione universitaria dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore presso qualsiasi Università italiana o estera o Istituto Musicale equiparato, per chi si iscrive ad un corso di Laurea di I livello-triennale o di Laurea ciclo unico-quinquennale;
- l'anno di prima iscrizione dopo il conseguimento della laurea di primo livello per chi si iscrive ad un corso di Laurea di II livello-biennale presso qualsiasi Università italiana o estera o Istituto Musicale equiparato;
- l'anno di prima iscrizione a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione dopo il conseguimento della laurea a un corso ciclo unico-quinquennale o II livello- biennale per chi si iscrive, rispettivamente a un dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione.

PRECEDENTE RINUNCIA AGLI STUDI

Agli studenti che in caso di rinuncia agli studi si sono di nuovo immatricolati, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università di Teramo o l'Istituto "G. Braga" non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera. In tal caso, potranno partecipare al concorso se sussiste la ulteriore condizione di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti. Lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto eventualmente percepito da altro ente per il diritto allo studio o da qualsiasi altro organismo, pubblico o privato, che abbia finanziato i suoi precedenti studi.

In caso di rinuncia agli studi nei precedenti anni accademici, la posizione nella graduatoria provvisoria di cui all'art. 13 sarà sospesa; in tal caso lo studente dovrà fornire tramite

ticket, da inviare dal proprio profilo personale nel termine perentorio di 10 giorni A PENA DI ESCLUSIONE, dalla pubblicazione dell'atto di approvazione della graduatoria provvisoria nell'Albo dell'Azienda DSU, un'autodichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, in cui attesti:

1 di non avere crediti riconosciuti per esami sostenuti nella precedente carriera;

2 di non aver percepito borse di studio nella precedente carriera ovvero;

3 di aver restituito le borse di studio percepite nella precedente carriera, allegando documentazione comprovante il versamento.

Non si considerano le attestazioni rilasciate negli anni accademici precedenti, essendo obbligatorio reiterare la presentazione della suddetta autodichiarazione al momento della presentazione della nuova domanda di borsa di studio.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. si procederà all'adozione di atti conseguenti secondo la normativa vigente in materia. Sono fatti salvi i controlli successivi della Azienda.

CASI PARTICOLARI

Non sono considerati periodi d'interruzione degli studi e pertanto non devono essere inclusi nel calcolo degli anni di corso i periodi relativi a:

- interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per i quali lo studente chieda il ricongiungimento della carriera;
- svolgimento del servizio militare civile;
- per le studentesse, all'anno di nascita di ciascun figlio;
- infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- carriera antecedente la decadenza, a condizione che l'Università non abbia confermato crediti/esami conseguiti/superati in quel periodo.

Articolo 7

REQUISITI DI MERITO: CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I LIVELLO A CARRIERA DI II LIVELLO

Gli studenti frequentanti un corso di laurea di I livello-triennale che concorrono in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, se conseguono la laurea nell'a.a. 2025/26, possono partecipare, dandone immediata comunicazione, in qualità di iscritti al primo anno di un corso di

Il livello – biennale, a condizione che abbiano conseguito alla data di scadenza del presente bando (7 settembre 2026 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo di bonus.

Gli studenti che concorrono in qualità di iscritti al primo anno di un corso di Laurea di II livello-biennale, in quanto certi di conseguire il titolo di laurea di I livello-triennale nell'a.a. 2025/2026, dovranno aver maturato alla data di scadenza del presente bando (7 settembre 2026 - art. 3) il merito minimo di 150 crediti, senza utilizzo del bonus.

Articolo 8

REQUISITI DI MERITO: CREDITI E VOTI

Ad esclusione degli iscritti al primo anno, il merito è calcolato moltiplicando la somma dei crediti, anche formativi, per la somma dei voti ottenuti negli esami previsti dal piano di studio, sostenuti a partire dal primo anno del corso ed entro la data del 10 agosto 2026. Parimenti, per i partecipanti ai Programmi di Mobilità Internazionale sono considerati solo gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2026.

Iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO di:	Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e successiva valutazione dei requisiti di merito, come sotto esposto:
Laurea di I livello-triennale	almeno 20 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2027 per lo svincolo della II^ rata.
Laurea di II livello-biennale	
Laurea a ciclo unico- quinquennale	almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2027 per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute
passaggio da carriera di I livello a carriera di II livello (art. 7)	150 crediti riconosciuti entro il 7 settembre 2026 + 20 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2027 per lo svincolo della II^ rata almeno 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2027

	per il mantenimento della borsa di studio; diversamente restituiscono tutte le rate ricevute.
--	---

Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo anno di:	Ammissione al Concorso con requisiti di reddito/patrimonio e merito, come sotto esposto:
Laurea di I livello-triennale: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea di I livello-triennale: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea di I livello-triennale: I anno F.C.	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea a ciclo unico: II anno	almeno 25 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea a ciclo unico: III anno	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea a ciclo unico: IV anno	almeno 135 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea a ciclo unico: V anno	almeno 190 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea a ciclo unico: I anno F.C.	almeno 55 crediti in più conseguiti rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso entro il 10 agosto 2026
Laurea di II livello-biennale: II anno	almeno 30 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Laurea di II livello-biennale: I F.C.	almeno 80 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2026
Iscritti a SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O DOTTORATI DI RICERCA	

Gli studenti devono possedere i requisiti necessari per l'**ammissione**, secondo i rispettivi ordinamenti, anche al fine di conservare il beneficio negli anni successivi al primo, ove previsti.

Iscritti a VECCHIO ORDINAMENTO – ISTITUTO “G. BRAGA”

Per gli studenti iscritti al periodo superiore del Vecchio Ordinamento in possesso di diploma di maturità, oltre a risultare regolarmente iscritti, nei termini previsti, all'Istituto “G. Braga”, il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il **30 novembre 2026** dell'esame obbligatorio di passaggio con votazione non inferiore **a 9,50/10**.

Articolo 9

BONUS

(SOLO PER STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)

Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell'anno al quale lo studente intende iscriversi, utilizzabile un'unica volta in tutta la carriera universitaria.

Nel caso in cui per raggiungere i crediti richiesti non sia necessario l'intero valore del bonus, esso verrà automaticamente frazionato e la quota residua potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Ai fini della determinazione della posizione nelle graduatorie, i crediti corrispondenti alla quota di bonus avranno valore zero.

Il bonus utilizzabile varia sulla base dell'anno di corso frequentato, nel seguente modo:

per il raggiungimento dei crediti previsti nel I presente Bando per :	crediti di bonus utilizzabili una sola volta nella carriera universitaria:
iscritti al 2° anno di corso di laurea I livello- triennale e ciclo unico	massimo 5 crediti di BONUS
iscritti al 3° anno di corso di laurea I livello- triennale	massimo 12 crediti di BONUS

e ciclo unico	
iscritti ad anni di corso successivi al terzo dei corsi di laurea di I livello-triennale e ciclo unico	massimo 15 crediti di BONUS
iscritti a partire dal 2° anno di corso e successivi dei corsi di laurea di II livello-biennale	massimo 15 crediti di BONUS

Articolo 10

DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE

La condizione (status) degli studenti è definita sulla base della loro provenienza, tenendo conto delle distanze come risultanti dal sito “google maps” scegliendo il percorso più breve tra residenza e sede universitaria frequentata, secondo la seguente tipologia:

STUDENTE IN SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza massima di 20 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici superiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE PENDOLARE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza compresa tra 21 km e 49 km dalla sede del corso di studi frequentato, nonché gli studenti che, residenti in località distanti oltre i 50 Km dalla sede del corso, non prendano alloggio a titolo oneroso e spendono un tempo di percorrenza per andata e ritorno con i mezzi pubblici inferiore a n. 4 ore complessive giornaliere.

STUDENTE FUORI SEDE gli studenti con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza minima di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che esclusivamente per motivi di studio stipulino un contratto di locazione come specificato in seguito.

Lo studente fuori sede che prenda alloggio sulla base di un contratto a titolo non oneroso, verrà considerato pendolare ed è tenuto alla spedizione dell’atto come sotto specificato.

Gli studenti internazionali il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati “fuori sede”, a condizione che spediscono, nei termini perentori del successivo art. 11, il contratto di locazione a titolo oneroso, stipulato a proprio nome in Italia per la frequenza agli studi universitari; in caso contrario, saranno considerati studenti “in sede”.

I contratti di locazione devono avere ad oggetto immobili ubicati entro 20 km dalla sede del corso, diversamente non si è considerati “fuori sede”.

STUDENTI FUORI SEDE CON OPZIONE ALLOGGIO

Gli studenti nel presentare la domanda online di borsa di studio in qualità di fuori sede, avendo residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza minima di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato, possono optare, in alternativa alla stipulazione di un contratto di locazione, di voler alloggiare presso la residenza “STUDI HUB” sita in Teramo, Via Balzarini.

L’OPZIONE VA INDICATA NELLA SPECIFICA PAGINA DELLA DOMANDA ONLINE PER L’OTTENIMENTO DELLA BORSE DI STUDIO

A tali studenti si applica anche la normativa dello specifico Bando di concorso approvato e pubblicato dalla Azienda DSU Teramo sul sito www.adsuteramo.it per la assegnazione degli alloggi presso la Residenza “STUDI HUB” per l’a.a. 2026/27 denominato:

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI LETTO PRESSO LA RESIDENZA IN HOUSING “STUDI HUB” SITA IN TERAMO VIA BALZARINI A.A. 2026/2027

Articolo 11

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto, stipulato a titolo oneroso per motivi di studio nella località sede del corso di laurea e regolarmente registrato presso l’Agenzia Entrate, deve risultare di durata minima di 10 mesi nel periodo compreso dal 1 ottobre 2026 al 30 settembre 2027, con esclusione del mese di agosto.

In caso di recesso anticipato dal contratto di locazione, fermi restando i controlli d’ufficio effettuati dalla Azienda, lo studente è obbligato a darne immediata comunicazione tramite ticket dal proprio profilo personale al fine di consentire la rideterminazione degli importi della borsa di studio, da conguagliare in occasione del pagamento della seconda rata.

In caso di adesione a programmi di mobilità internazionale, lo studente presenterà, nello stesso termine e in aggiunta al contratto in Italia, autodichiarazione tramite ticket dal proprio profilo personale relativa alla durata della permanenza all’estero, da integrare successivamente con l’invio, sempre tramite ticket, del contratto a titolo oneroso stipulato nel paese ospitante.

Tutti gli studenti interessati, anche se inizialmente esclusi e successivamente riammessi in graduatoria a seguito di presentazione di domanda di riesame, sono tenuti a spedire nelle more dell’esito della istanza di riesame, in formato digitale, attraverso la specifica sezione del profilo

personale la relativa documentazione **entro e non oltre il termine perentorio del 20 novembre 2026.**

Gli studenti fuori sede che si iscriveranno al c.d. “semestre filtro” ai sensi del D.M. MUR n. 447 del 11/07/2025 nell’Ateneo di Teramo e gli studenti fuori sede che, dopo aver concluso il c.d. “semestre filtro” in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo, dovranno produrre uno o più contratti registrati, stipulati a titolo oneroso per motivi di studio nella località sede del corso di laurea e regolarmente registrati presso l’Agenzia Entrate, della durata minima di 3 mesi nel periodo compreso dal 1 ottobre 2026 al 30 settembre 2027, con esclusione del mese di agosto. entro e non oltre il termine perentorio che sarà riportato nello specifico AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI che sarà approvato e pubblicato dalla Azienda DSU Teramo.

N.B. Il mancato rispetto della modalità e del termine di inserimento nella piattaforma del contratto e della attestazione della relativa registrazione, comporta la modifica dello status. Agli studenti beneficiari considerati “fuori sede” in virtù del contratto di locazione è erogata in denaro la quota alloggio della borsa di studio, in aggiunta alla quota denaro.

Articolo 12

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio consistono in una quota denaro, comprensiva di una quota alloggio spettante ai soli studenti fuori sede e in una quota vitto, mai monetizzabile.

La quota alloggio di importo massimo di € 1.747,39 spetta nel caso di studente fuori sede che sottoscriva un contratto di locazione ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente bando di concorso. L’importo della quota alloggio, di valore massimo di € 1.747,39 non può superare la spesa totale risultante dal contratto di locazione, intesa come somma di 10 canoni di locazione mensili da pagare nel periodo da ottobre 2026 a settembre 2027, escluso il mese di agosto.

Per coloro che fruiscono del servizio alloggio con oneri a carico di altri enti pubblici la quota alloggio, di importo massimo di € 1.747,39, corrisponderà a quanto effettivamente pagato dagli studenti.

La quota alloggio è trattenuta agli studenti che nel presentare la domanda online di borsa di studio in qualità di fuori sede hanno esercitato la opzione di alloggiare presso la residenza “STUDI HUB” sita in Teramo, Via Balzarini e siano risultati assegnatari dei posti letto, quali vincitori del relativo bando, a seguito di pubblicazione della graduatoria.

A tali studenti si applica anche la normativa dello specifico Bando di concorso approvato e pubblicato dalla Azienda DSU Teramo per la assegnazione di alloggi presso la residenza “STUDI HUB” per l’a.a. 2026/27 denominato: **BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI LETTO PRESSO LA RESIDENZA IN HOUSING “STUDI HUB” SITA IN TERAMO, VIA BALZARINI snc, A.A. 2026/2027.**

La quota vitto non è in nessun caso monetizzabile, neanche nella ipotesi di sospensione del servizio ristorazione per qualsivoglia motivo, dovendosi garantire i costi fissi del servizio, da sostenere anche in caso di chiusura delle mense. Gli orari e i giorni settimanali di apertura considerano le concrete richieste del servizio da parte degli studenti, che devono essere tali da garantire la sostenibilità economica del servizio.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso la borsa di studio sarà concessa per un semestre e sarà pari alla metà del suo valore.

Gli importi delle borse di studio, ai sensi del Decreto del MUR n. 175 del 10/02/2026 e dei successivi indirizzi regionali stabiliti con delibera G.R. n. 397 del 29/06/2026, saranno determinati in relazione allo status e all’appartenenza a una delle tre fasce determinata dal proprio I.S.E.E. valido per prestazioni universitarie, come di seguito riportato:

	1°fascia: ISEE da € 0 a € 16.223,40	2° fascia: ISEE da € 16.223,41 a € 20.279,18	3° fascia: ISEE da € 20.279,19 a € 24.335,11
Studenti IN SEDE	2.890,16 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno	2.167,62 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno	1.445,08 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno
Studenti PENDOLARI	3.172,88 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno	2.379,66 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno	1.586,44 + vitto non monetizzato 1.017,83 1 pasto gratuito al giorno
Studenti	3.388,05 + alloggio monetizzato 1.747,39 +	2.541,04 + alloggio monetizzato 1.747,39 +	1.694,03 + alloggio monetizzato 1.747,39 +

FUORI SEDE	vitto non monetizzato 2.035,67	vitto non monetizzato 2.035,67	vitto non monetizzato 2.035,67
	2 pasti gratuiti al giorno	2 pasti gratuiti al giorno	2 pasti gratuiti al giorno

N.B. Alla quota denaro degli studenti fuori sede si aggiunge la monetizzazione della quota alloggio che è pari a € 1.747,39 e che spetta al beneficiario fuori sede che presenta il contratto di locazione.

Per gli studenti fuori sede che si iscriveranno al c.d. “semestre filtro” ai sensi del D.M. MUR n. 447 del 11/07/2025 nell’Ateneo di Teramo e gli studenti fuori sede che, dopo aver concluso il c.d. “semestre filtro” in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo la quota alloggio è calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 11.

MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI DELLE QUOTE DENARO DELLE BORSE DI STUDIO

Ai sensi del Decreto MIUR n. 1320 del 17/12/2021, sono previste le seguenti maggiorazioni delle quote denaro delle borse di studio che non sono tra loro cumulabili:

MAGGIORAZIONE 15% in favore dei beneficiari che presentano un valore ISEE inferiore o uguale a € 12.167,56.

MAGGIORAZIONE 20% in favore di studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.

Le maggiorazioni non si applicano alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest’ultima sia monetizzata.

MAGGIORAZIONE DELLE QUOTE DENARO PER DOPPIA ISCRIZIONE

Ai sensi del Decreto MIUR n. 1320 del 17/12/2021 è prevista la maggiorazione del 20% nel caso di studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studi.

A tali studenti è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti previsti per l’intera durata dei corsi. L’incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. Per poter beneficiare dell’integrazione, lo studente deve aver effettuato e perfezionato l’iscrizione a più di un corso di laurea per tutti gli anni accademici per i quali ha ottenuto la borsa di studio.

Lo studente dovrà indicare nella domanda on-line l'iscrizione al corso principale, cioè quello per cui frequenta l'anno di carriera più elevato, e nella domanda online esterna cui accedere sempre dal profilo personale i dati del secondo corso al quale è iscritto.

La domanda integrativa per doppia iscrizione va presentata nel termine perentorio delle ore 12.00 del 7 settembre 2026.

Nel caso in cui risulti beneficiario di borsa di studio ed abbia i requisiti di merito anche per il secondo corso, ottiene una maggiorazione del 20% sull'importo della borsa di studio. Nel caso non abbia i requisiti di merito per il secondo corso rimane beneficiario ma non ottiene l'incremento del 20%.

La maggiorazione non si applica alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

Articolo 13

FORMAZIONE GRADUATORIE E DOMANDA DI RIESAME

La pubblicazione dell'atto di approvazione delle graduatorie nell'Albo Pretorio Online sul sito aziendale www.adsuteramo.it vale agli effetti di legge come notifica dell'esito delle domande ai partecipanti al Concorso.

La **prima graduatoria provvisoria**, approvata indicativamente entro ottobre 2026, elencherà gli studenti idonei, cioè potenziali beneficiari delle Borse di Studio, e quelli non idonei.

Gli studenti internazionali che non avranno trasmesso i documenti reddituali e patrimoniali entro il 7 settembre 2026 saranno considerati sospesi.

Gli studenti che si iscriveranno al c.d. "semestre filtro" ai sensi del D.M. MUR n. 447 del 11/07/2025 nell'Ateneo di Teramo risulteranno sospesi in graduatoria fino alla definitiva immatricolazione, che dovrà avvenire comunque nei termini del presente bando.

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione della prima graduatoria provvisoria nell'Albo della Azienda, gli studenti risultati non idonei possono presentare domanda di riesame compilata esclusivamente on-line dal proprio profilo personale, pena la definitiva esclusione dal concorso.

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione della prima graduatoria provvisoria nell'Albo della Azienda, gli studenti risultati sospesi per precedente

rinuncia possono inoltrare alla Azienda tramite ticket dal proprio profilo personale la autodichiarazione di cui all'art. 6 del presente Bando, pena la definitiva esclusione dal concorso.

L'esito della domanda di riesame sarà reso noto esclusivamente con la pubblicazione dell'atto di approvazione della graduatoria aggiornata nell'Albo Pretorio Online della Azienda entro il mese di dicembre.

Per gli studenti che dopo aver concluso il c.d. "semestre filtro" in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo e che presenteranno la domanda per la borsa di studio nei termini che saranno successivamente resi noti, la prima graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro trenta giorni dal termine di presentazione delle istanze. Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli studenti risultati non idonei possono presentare domanda di riesame compilata esclusivamente on-line dal proprio profilo personale, pena la definitiva esclusione dal concorso.

L'esito della domanda di riesame sarà reso noto esclusivamente con la pubblicazione dell'atto di approvazione della graduatoria aggiornata nell'Albo Pretorio Online della Azienda.

L'Azienda si riserva comunque di intervenire d'ufficio sulle graduatorie operando tutte le rettifiche ritenute necessarie ed opportune in sede di autotutela.

Articolo 14

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO – GESTIONE SOSPENSIONI

I pagamenti avvengono esclusivamente tramite bonifico.

I termini fissati dal presente bando per le erogazioni, non considerano i tempi tecnici necessari per gli accrediti.

Gli studenti dovranno indicare nel proprio profilo online l'IBAN relativo a un conto corrente bancario o postale, a loro intestato o cointestato, acceso nel territorio italiano, oppure relativo a una carta elettronica di pagamento. Il conto o la carta devono risultare strumenti finanziari idonei a ricevere bonifici da istituti bancari privati.

L'Azienda non risponde per ritardi nei pagamenti dovuti all'indicazione di un IBAN errato o riferito a conti o carte intestati a persona diversa dallo studente.

ACCONTO PRIMA RATA ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSI DI PRIMO LIVELLO O A CICLO UNICO

Per gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea o diplomi di primo livello, ovvero a corsi triennali, e di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi quinquennali, entro il 10 novembre 2026 è corrisposto un acconto della prima rata, di importo pari al 20% della quota denaro della borsa di studio.

Da tale quota si esclude la eventuale quota alloggio monetizzata, essendo successivo al 20 novembre il termine di scadenza di presentazione dei contratti di locazione, fissato dall'art. 11 del presente bando, necessario per il riconoscimento dello status di "fuori sede" e del conseguente diritto a tale maggiore importo.

Per ottenere l'acconto è indispensabile che gli studenti abbiano perfezionato l'iscrizione entro il termine del 7 ottobre 2026, indipendentemente dalla data fissata dai regolamenti.

Gli studenti internazionali per ottenere l'acconto devono inoltre aver prodotto i documenti reddituali e patrimoniali previsti all'art. 5 del presente bando entro il 07/09/2026.

PRIMA RATA

Entro il 31 dicembre 2026, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata della borsa di studio. La prima rata è pari al 50% della quota denaro della borsa di studio, cioè esclusa la quota vitto mai monetizzabile, decurtato l'eventuale acconto versato entro il 10 novembre 2026. Sono sospesi i pagamenti in favore degli iscritti al primo anno se non risultano iscritti, **compresi gli studenti frequentanti il c.d. "semestre filtro" presso l'Università di Teramo.**

Per gli studenti che dopo aver concluso il c.d. "semestre filtro" in altri Atenei, si iscriveranno per il secondo semestre allo stesso corso frequentato oppure ad uno affine presso la Università degli Studi di Teramo e che risulteranno beneficiari di borsa di studio a seguito di graduatoria aggiornata, ai sensi dell'art. 13 del presente bando di concorso, la prima rata è erogata con periodicità mensile, verificata la avvenuta iscrizione.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Entro il 30 giugno 2027 verrà erogata la seconda rata a saldo della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

SECONDA RATA PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, pari a **20 crediti**, purché **conseguiti entro il 10 agosto 2027**, previa verifica da parte dell'Azienda.

Lo studente che, entro tale data non abbia conseguito il sopra indicato numero di crediti, non avrà più diritto alla seconda rata della borsa di studio.

La seconda rata sarà erogata di norma nei mesi di giugno, luglio e settembre 2027, una volta acquisite d'ufficio le informazioni dalle competenti Segreterie Studenti, senza necessità di comunicazioni da parte degli interessati

SECONDA RATA PER ISCRITTI A SCUOLE SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA

Per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca la seconda rata della borsa di studio verrà erogata previa verifica da parte dell'Azienda del superamento dell'esame per l'ammissione all'anno successivo, quando previsto. Il mancato superamento dell'esame fa decadere il diritto alla seconda rata della borsa di studio. Negli altri casi la seconda rata è pagata entro giugno 2027.

GESTIONE DELLE SOSPENSIONI

Effettuati entro il 2026 i pagamenti della prima rata e dell'eventuale acconto, la Azienda con periodicità bimestrale a partire dal successivo mese di febbraio pagherà:

- Gli studenti sospesi per non aver inserito l'IBAN nel proprio profilo personale, a condizione che abbiano nel frattempo provveduto;
- Gli studenti sospesi per mancata corrispondenza tra crediti dichiarati e crediti risultanti in segreteria, a condizione che abbiano fatto registrare gli eventuali esami mancanti e che vi sia dunque corrispondenza con quanto dichiarato nella istanza e che comunque comunichino tramite ticket il dato corretto;

Articolo 15

TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE

Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie sono esonerati dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e dalle tasse universitarie.

Gli studenti idonei o beneficiari per il precedente a.a. 2025-2026 non sono tenuti al pagamento delle tasse per l'a.a. 2026-2027, sino alla pubblicazione della graduatoria aggiornata, che avverrà entro dicembre 2026. Pubblicata la graduatoria, gli studenti che non risultino idonei devono pagare le tasse nei termini stabiliti dall'Università.

Agli iscritti al primo anno che avranno versato solo la prima rata delle tasse all'atto dell'iscrizione e successivamente risultati idonei nella graduatoria di dicembre 2026, il rimborso avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie definitive e indicativamente a marzo/aprile 2027.

Articolo 16

INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli studenti in possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, risultante da certificazione rilasciata da apposita commissione medica ASL, ai sensi della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. oppure con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità ed è riconosciuta una integrazione della borsa di studio pari al 40% della quota denaro.

L'integrazione è incompatibile con le maggiorazioni previste dall'art. 12 del presente bando.

La maggiorazione non si applica alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

La documentazione attestante l'invalidità o la disabilità di cui sopra, va trasmessa telematicamente tramite il proprio profilo online, entro il termine **non perentorio** del **7 settembre 2026**.

Gli studenti diversamente abili beneficiari di borsa iscritti al primo anno sono esclusi dalle disposizioni relative alla verifica del merito per la 2^a rata della borsa di studio (art. 14) e dell'eventuale revoca e pertanto la quota denaro è erogata in unica soluzione.

Articolo 17

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi dalle graduatorie gli studenti che:

- Non risultino, anche a seguito di successivi accertamenti d'ufficio, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando o che non ne rispettino i termini, i quali hanno tutti carattere perentorio, salvo che non sia espressamente diversamente indicato;
- Incorrano in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- Si iscrivano successivamente alla presentazione della domanda, ad un corso di laurea ovvero ad un anno di corso diverso da quello indicato nella domanda stessa. La disposizione non è valida per gli studenti iscritti al primo anno che rientrano in un'unica graduatoria
- Rinuncino agli studi o al beneficio. In tal caso sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda;
- Si trasferiscano presso altri Atenei nel corso dell'a.a. 2026/27;

- Abbiamo già un titolo di pari livello al corso frequentato.

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o benefici comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2026/2027 anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

In questo caso lo studente dovrà optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Fanno eccezione le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 11 D.Lgs. 68/2012

Articolo 18

RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO

In caso di perdita del beneficio le somme riscosse e il valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti all'Azienda.

Il valore della quota vitto da restituire sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa di prima fascia (€ 2,00).

I beneficiari di borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo che nel corso dell'anno accademico lascino gli studi o si trasferiscano godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato; tale norma non è applicabile agli studenti iscritti al primo anno.

Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data effettiva di comunicazione di rinuncia agli studi.

Al fine di agevolare la restituzione delle borse di studio revocate, la Azienda rende nota la possibilità del ricorso al Fondo per il credito ai giovani, c.d. Fondo Studio, previsto dal Decreto Interministeriale 17/11/2025, pubblicato nella G.U. n. 19 del 24/1/2026.

A tal fine gli studenti interessati potranno avere maggiori informazioni all'indirizzo <https://www.consap.it/fondostudio/>.

Articolo 19

BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti idonei in graduatoria hanno diritto, per una sola volta nell'intera carriera universitaria, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a Programmi di mobilità internazionale che abbiano un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.

Il contributo mensile di € 600,00 è calcolato sulla durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

All'ammontare massimo del contributo mensile riconosciuto dalla Azienda DSU sono detratti i contributi europei e/o statali ottenuti.

Al contributo mensile si aggiunge un rimborso forfettario delle spese di viaggio, pari a € 100,00 per paesi europei e € 500,00 per paesi extraeuropei.

Il contributo è erogato dopo il rientro in Italia, accertati i risultati della esperienza e il numero di mesi di permanenza, come attestati dai competenti uffici universitari.

Articolo 20

INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER I LAUREATI NEI TERMINI

Lo studente beneficiario che consegua il diploma di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, ottiene un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

La integrazione del 50% non si applica alla quota vitto ed alla quota alloggio, seppure quest'ultima sia monetizzata.

L'Azienda provvede d'ufficio ad erogare la integrazione spettante acquisendo di norma l'elenco dei laureati al 31 luglio 2027, al 31 dicembre 2027 al 30 aprile 2028.

Articolo 21

SERVIZIO RISTORAZIONE

La domanda di partecipazione al presente Concorso è valida anche per il servizio di ristorazione. Hanno diritto al pasto gratuito i beneficiari di borsa di studio e gli studenti iscritti agli anni successivi al primo risultati idonei in graduatoria.

Gli iscritti al primo anno, risultati idonei alla borsa di studio in base alla graduatoria aggiornata pubblicata entro dicembre 2026, pagano il prezzo ridotto di € 2,00 per ogni pasto e potranno usufruire del vitto gratuito solo a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria con la quale diventino beneficiari.

Gli studenti che si iscriveranno al c.d. “semestre filtro” ai sensi del D.M. MUR n. 447 del 11/07/2025 nell'Ateneo di Teramo usufruiscono del servizio mensa a condizione che il semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza.

Articolo 22

CONTROLLI E SANZIONI

L'Azienda, ai sensi della vigente normativa in materia, predisporrà accertamenti su tutte le domande pervenute.

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere, l'Azienda procederà al recupero della somma o del valore dei benefici e/o servizi già erogati, come previsto dalla normativa vigente e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento dei reati di cui agli artt. 438, 495, 640 del Codice Penale.

Oltre alla restituzione della somma erogata, lo studente, ai sensi del D.Lgs. 68/2012, art. 10, comma 3, sarà soggetto all'applicazione della sanzione pari al triplo di quanto percepito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è necessario ed è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le già menzionate finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali è collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

All'interessato sono garantiti tutti i diritti previsti dalla vigente normativa.

Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e informatizzato e mediante strumenti (processi decisionali) automatizzati che consistono nella formulazione della Graduatoria ai criteri stabiliti dal Bando;

Il titolare del trattamento è l'Azienda per Il Diritto Agli Studi Universitari di Teramo in persona della Direttrice Avv. Renata Durante, Via M. Delfico 73, 64100 Teramo, Tel. 0861 1953284, mail: info@adsuteramo.it.

Articolo 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. 159 del 5.12.2013, D.P.C.M. del 30/04/97 e ss.mm.ii., dal D.P.C.M. 9/04/01, emanate ai sensi della L. 390/91, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e del Piano Triennale della Regione Abruzzo approvato con delibera G.R. 553/C del 4/6/2007 e modificato con delibera G.R. 392/C del 21/6/2016.

Articolo 25

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Finanziaria e Assistenza Dott. Fabrizio Cantarelli, Via M. Delfico 73, 64100 Teramo, Tel. 0861 263125, mail: f.cantarelli@adsuteramo.it.

Questi assicura il corretto svolgimento delle fasi relative alla procedura di cui al presente bando, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Articolo 26

FORO COMPETENTE

Eventuale ricorso avverso la decisione di questa Azienda DSU, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza. Per ogni altra azione giudiziaria civile sarà competente il Foro di Teramo.

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PAG
1	CONCORSO	2
2	DESTINATARI E DURATA	4
3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE	4
4	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO – ATTESTAZIONE ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	5
5	REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO DI STUDENTI INTERNAZIONALI	7
5 bis	STUDENTI ITALIANI CON PATRIMONI E REDDITI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO	9
6	REQUISITI DI MERITO – CONTINUITÀ CARRIERA – PRIMA IMMATRICOLAZIONE	10
7	REQUISITI DI MERITO – CASI DI PASSAGGIO DA CARRIERA DI I LIVELLO A CARRIERA DI II LIVELLO	12
8	REQUISITI DI MERITO: CREDITI E VOTI	12
9	BONUS (SOLO PER STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)	14
10	DEFINIZIONE DELLO STATUS DI STUDENTE	15
11	CONTRATTO DI LOCAZIONE E POSTI LETTO IN RESIDENZA UNIVERSITARIA	17
12	IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO	18
13	FORMAZIONE GRADUATORIE E DOMANDA DI RIESAME	21
14	TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO – GESTIONE SOSPENSIONI	22
15	TASSA REGIONALE E TASSE UNIVERSITARIE	24
16	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	24
17	ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ	25
18	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PERDITA DEL BENEFICIO	25
19	BENEFICI CORRELATI ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE	26
20	INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER LAUREATI NEI TERMINI	26
21	SERVIZIO RISTORAZIONE	27
22	CONTROLLI E SANZIONI	27
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
24	NORME DI RINVIO	28
25	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
26	FORO COMPETENTE	28

